



**COMUNE DI LEVERANO**  
Provincia di Lecce  
\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI  
E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Approvato con delibera di C.C. n° 24 del 03 ottobre 2012**

INDICE

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Definizione dei servizi
- Art. 3 Numero dei veicoli destinati al servizio
- Art. 4 Condizioni per l'esercizio dei servizi
- Art. 5 Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea
- Art. 6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- Art. 7 Requisiti per l'esercizio dei servizi
- Art. 8 Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 9 Contenuti del bando
- Art. 10 Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Attività delle commissioni di concorso
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Titoli di preferenza
- Art. 14 Assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 15 Inizio del servizio
- Art. 16 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 17 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 Comportamento ed obblighi dell'esercente e del conducente in servizio
- Art. 19 Interruzione del trasporto
- Art. 20 Trasporto portatori di handicap
- Art. 21 Idoneità delle autovetture
- Art. 22 Tariffe
- Art. 23 Trasporto bagagli e animali
- Art. 24 Forza pubblica
- Art. 25 Sostituzione alla guida
- Art. 26 Collaborazione familiare
- Art. 27 Personale dipendente
- Art. 28 Stazionamento su aree pubbliche
- Art. 29 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 30 Diffida

- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 33 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 34 Procedimento sanzionatorio
- Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 36 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 37 Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

Sezione Speciale per il servizio di noleggio con conducente con ambulanze.

- Art. 38 Disciplina del servizio
- Art. 39 Definizioni e classificazioni
- Art. 40 Autorizzazione
- Art. 41 Contingente numerico
- Art. 42 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 43 Sostituzione del veicolo
- Art. 44 Norme finali

**Art. 1**

**Generalità**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di Noleggio con Conducente e autovettura fino a nove posti, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tali servizi sono, altresì, disciplinati dalle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale 3 aprile 95, n. 14;
- b) Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 92, n. 21 – come integrata e modificata con l'art. 29 del decreto legge 30/12/2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- c) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme dei dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, portatoti di handicap;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) dal D.L. [gennaio 2012, n. 1 \(in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 36, comma 2, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 2.
- l) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con i servizi disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Definizioni dei servizi**

Il servizio di noleggio autovettura con conducente provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea; e vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di Noleggio con Conducente ed autovettura, di seguito denominato servizio di N.C.C., si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

**Art. 3****Numero dei veicoli destinati al servizio**

Il numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale sulla base delle effettive esigenze nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

Le previsioni di cui al comma precedente comprendono le autovetture già autorizzate.

**Art. 4****Condizioni per l'esercizio dei servizi**

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 3 aprile 95, n. 14.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi di controllo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21 del 15.01.1992;

Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, tutte le altre disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in materia, nonché le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove nel Comune sia

esercitato il servizio di taxi. In tal caso i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Ove, invece, non venga esercitato il servizio di taxi il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici;

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Leverano che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre per il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o Società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

#### **Art. 5**

##### ***Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea***

Previa autorizzazione del Responsabile del Settore, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6**

##### ***Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio***

I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio di N.C.C., per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

#### **Art. 7**

##### ***Requisiti per l'esercizio dei servizi***

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. i cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità.

Per il rilascio dei titoli all'esercizio di cui al precedente comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo comma 3;
- c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, per il servizio di N.C.C.;
- e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31;
- e) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione di esercizio;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l'esercizio;
- g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani;

Disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede ed di una rimessa nel territorio del Comune Di Leverano;

## **Art. 8**

### **Modalità di rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. .

Il bando deve essere reso noto nei 90 giorni successivi l'approvazione del regolamento.

Qualora il numero delle richieste risultasse inferiore alle licenze ed autorizzazioni disponibili, le licenze ed autorizzazioni residue saranno assegnate senza ricorso a successive procedure concorsuali.

Al verificarsi della ipotesi di cui al precedente comma 3:

- a) devono essere considerate concorrenti le richieste pervenute nello stesso mese di calendario;
- b) i termini del silenzio assenso sono stabiliti in sessanta giorni dalla ricezione della domanda completa dei requisiti essenziali al protocollo comunale.

I soggetti possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

#### **Art. 09**

##### ***Contenuti del bando***

Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il servizio di N.C.C. allo stesso soggetto.

#### **Art. 10**

##### ***Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni***

Il Responsabile servizio nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.;

La commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore fra cui il Responsabile del Settore che la presiede;

#### **Art. 11**

##### ***Attività delle commissioni di concorso***

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali la Commissione esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati; procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito. Trasmette la graduatoria al responsabile del Settore incaricato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 12**

##### ***Presentazione delle domande***

La domanda per l'assegnazione della autorizzazione per il servizio di N.C.C. dovrà essere redatta su carta legale, indirizzata al Responsabile del Settore, ed inviata a mezzo raccomandata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice

fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della patente di guida;

- b) copia del certificato di abilitazione professionale;
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto da successivo art. 14;
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- f) impegno a produrre entro due mesi dalla richiesta del Comune valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Leverano di una sede e di una rimessa.

Il richiedente deve, inoltre, allegare, nei termini previsti dalla vigente normativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui al comma 3 del precedente art. 8.

### **Art. 13**

#### ***Titoli di preferenza***

Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

- a) possesso di diploma di scuola media superiore, 5 punti;
- b) conoscenza dell'ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere l'attività acquisita con la residenza nel Comune di Leverano da non meno di 5 anni, 3 punti;
- c) stato di disoccupazione:
  - per i disoccupati in cerca di prima occupazione fino al 35° anno compiuto di età: 5 punti;
  - per i disoccupati che non svolgono attività lavorativa da almeno 3 anni: 2,5 punti;
- d) anzianità di presenza operativa nel settore dell'autoservizio pubblico non di linea per il trasporto persone, 1 punto per ogni anno o frazione dell'anno superiore ai sei mesi.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:

- a) che ha già la disponibilità di un veicolo attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- b) che ha già la disponibilità di un veicolo;
- c) che ha già la disponibilità di una rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C.;
- d) più anziano in età.

I titoli, i requisiti e le condizioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, salvi i necessari

accertamenti d'ufficio da parte del Comune.

#### **Art. 14**

##### **Assegnazione dell'autorizzazione**

Il Responsabile del Settore, acquisita la graduatoria redatta dall'Ufficio Commercio, provvede, nell'ordine, entro sessanta giorni alla assegnazione ed al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

La graduatoria, nella ipotesi in cui il numero delle licenze e delle autorizzazioni disponibili risultasse inferiore agli aventi titolo, ha validità di 3 (tre) anni. I posti di organico che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della stessa.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, su richiesta dell'Ufficio Commercio, dovrà allegare idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- b) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- c) avere la disponibilità della rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C..

#### **Art. 15**

##### **Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente del Settore, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

#### **Art. 16**

##### **Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato a cura del titolare al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte del subentrante.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato alle persone

designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

## **Art. 17**

### **Caratteristiche delle autovetture**

Le autovetture al servizio di N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie ed almeno tre sportelli laterali;
- d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- e) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
- g) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con disposizione del Responsabile del Settore;
- h) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

## **Art. 18**

### **Comportamento ed obblighi dell'esercente e del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, presso gli uffici della Polizia Municipale;
  - f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - g) comunicare, all'Ufficio Commercio, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
  - h) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, i presente Regolamento e copia dell'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati.
- E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale
  - e) fumare o consumare cibo durante la corsa.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:

- a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- e) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- f) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta.

Gli esercenti dei servizi hanno l'obbligo di comunicare entro sette giorni, all'Ufficio Commercio, la variazione dell'indirizzo della rimessa o della sede.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi la responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

## **Art. 19**

### ***Interruzione del trasporto***

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

**Art. 20****Trasporto portatori di handicap**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Le autovetture in servizio, qualora appositamente attrezzate per il trasporto di portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

**Art. 21****Idoneità delle autovetture**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Settore dispone prima dell'inizio del servizio e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità delle autovetture al servizio.

Qualora l'autovetture non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare, entro il termine stabilito dal Responsabile del Settore, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del Settore, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi del successivo art. 32.

Con apposito verbale il Dirigente del Settore certifica l'idoneità dell'autovetture o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Il titolare può essere autorizzato alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

**Art. 22****Tariffe**

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero Dei Trasporti che determina una tariffa chilometrica minima e massima; La prestazione del servizio non è obbligatoria.

**Art. 23****Trasporto bagagli e animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

**Art. 24****Forza pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

## **Art. 25**

### **Sostituzione alla guida**

I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

## **Art. 26**

### **Collaborazione familiare**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).

Il Responsabile del Settore, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio commercio, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

## **Art. 27**

### **Personale dipendente**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'Ufficio Commercio, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

#### **Art. 28**

##### ***Stazionamento su aree pubbliche***

Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico.

#### **Art. 29**

##### ***Responsabilità nell'esercizio***

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

#### **Art. 30**

##### ***Diffida***

Il titolare è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autovettura alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione all'Ufficio Commercio.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

**Art. 31****Sanzioni**

Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 per le violazioni agli obblighi ed ai divieti di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 19;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 600,00 per l'inosservanza alle disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 19 e di cui ai precedenti artt. , 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, e 29;

La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alle Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli art. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata ed integrata, è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione del ruolo di cui art. 6 alla quarta inosservanza.

**Art. 32****Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 32;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

**Art. 33**

### **Revoca dell'autorizzazione**

La licenza e l'autorizzazione d'esercizio è revocata nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 35;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o, comunque, l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute da dipendenti o collaboratori col benessere del titolare stesso;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Del provvedimento di revoca è data comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

### **Art. 34**

#### **Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati anche sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui al Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire memorie difensive.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 35**

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 16;
- b) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al precedente art. 16 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precedente art. 17;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito nei successivi 90 giorni;
- d) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

e) per mancato adeguamento delle licenze già concesse, al presente regolamento entro mesi 6 dal' entrata in vigore dello stesso ;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 36**

##### ***Irrogazione delle sanzioni***

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune ai di autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

#### **Art. 37**

##### ***Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza***

L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio di funzioni di cui è titolare il Comune nelle materie oggetto del presente regolamento, sono svolte dal Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.

L'attività di vigilanza è espletata dagli operatori della Polizia Municipale e dagli altri organi di cui al Codice della Strada.

L'Ufficio Commercio istituisce apposito registro cronologico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.

Il Responsabile del Settore provvede al rilascio delle autorizzazioni ed alla adozione dei provvedimenti previsti nei precedenti artt. 6, 9, 16, 17, 22, 26, 27,28, 29, 31, 33, 34, 35 e 36.

#### **Sezione Speciale per il servizio di noleggio con conducente con ambulanze**

#### **Art. 38**

##### ***Disciplina del servizio***

Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo Ambulanze, così come classificati dall'art. 54, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, istituito nel territorio di questo comune è disciplinato:

- dal Decreto legislativo 30 aprile n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni;
- dalla legge 15 gennaio 1992 n.221 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

- dal decreto 01 settembre 2009 n.137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) ;
- dalle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 39**

### **Definizioni e classificazioni**

Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno disponibilità.

## **Art. 40**

### **Autorizzazione**

L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.

L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio internazionale è peraltro subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

## **Art. 41**

### **Contingente numerico**

Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

## **Art. 42**

### **Rilascio delle autorizzazioni**

Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

## **Art. 43**

### **Sostituzione del veicolo**

E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- guasto meccanico, furto o incendio;
- caso fortuito o forza maggiore.

L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso è abilitato il veicolo sostituito.

#### **Art. 44**

##### ***Norme finali***

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.